

# A tutto il personale docente e ricercatore, tecnico amministrativo e bibliotecario, collaboratori linguistici

Oggetto: Circolare operativa sui nuovi provvedimenti di legge

#### Gentilissime e gentilissimi,

i provvedimenti normativi degli ultimi giorni, recepiti dall'Ateneo dapprima con la comunicazione informativa del 3 gennaio 2022 e poi con il decreto sulla didattica e sui servizi del 7 gennaio 2022, determinano indubbiamente una inversione di tendenza, purtroppo in senso negativo, dell'emergenza epidemiologica.

Indubbiamente la nuova fase pandemica e la conseguente situazione di forte incertezza nella lotta al Covid-19 incide sulla vita professionale e personale di tutti: personale, collaboratori, studenti, operatori dei servizi. Non è quindi semplice, in un contesto critico come quello attuale, garantire l'efficace ed efficiente funzionamento dei servizi, ma l'Amministrazione è tenuta, come già avvenuto in passato, a fornire risposte organizzative concrete, utilizzando in modo ragionevole ed equilibrato tutti gli strumenti di flessibilità messi a disposizione dal legislatore, finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in condizioni di sicurezza.

I punti di attenzione contenuti nei nuovi provvedimenti del Governo, che incidono sull'assetto organizzativo e sul funzionamento dei servizi dell'Ateneo, sono fondamentalmente i seguenti:

## Passaggio della Regione Lombardia dalla zona bianca alla zona gialla

Tale provvedimento non comporta alcuna limitazione agli spostamenti. La libera circolazione delle persone è tuttavia ammessa con l'obbligo di utilizzo di mascherine <u>anche negli spazi aperti</u>. Si precisa che in Ateneo non è richiesto alcun obbligo di utilizzo di mascherine FFP2, **salvo che nelle biblioteche** (per obbligo di legge, previsto dal decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221), ma l'utilizzo di questi dispositivi di protezione negli ambienti al chiuso è consigliato.

## Obbligo per il personale universitario di green pass "rafforzato" (super green pass)

La durata della certificazione verde è stata ridotta da nove a sei mesi.

Tutto il personale universitario – docenti, anche a contratto, ricercatori, personale tecnico amministrativo e bibliotecario, collaboratori linguistici - a partire dal 15 febbraio prossimo potrà svolgere l'attività lavorativa solo se in possesso della certificazione verde "rafforzata" (il cosiddetto

**super green pass**), che viene rilasciata solo ai soggetti che abbiano assolto all'obbligo vaccinale. Alternativamente, è consentito produrre il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19.

L'obbligo di cui sopra è stato previsto, al momento, limitatamente al periodo dal **15 febbraio al 15 giugno 2022.** 

In assenza di super green pass, <u>è vietato al personale universitario lo svolgimento di qualsiasi attività</u> lavorativa, anche da remoto.

I lavoratori non in possesso della certificazione alla data del 15 febbraio prossimo "devono per legge essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati" (art. 1 comma 4 decreto legge 7 gennaio 2022).

# Smart working per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario

I provvedimenti del Governo hanno sostanzialmente richiamato l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, nell'attuale fase di emergenza pandemica, di garantire l'applicazione di tutti gli strumenti di flessibilità (lavoro agile, turnazioni sul lavoro, flessibilità in entrata ecc.) già previsti dalle normative di settore.

Tale necessità di principio è stata richiamata anche nell'ultima circolare del 5 gennaio scorso a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il quadro normativo tuttavia è stato lasciato dal Governo praticamente immutato.

Non sono state infatti introdotte né dagli ultimi provvedimenti di legge, né dalla circolare congiunta dei due Ministri, disposizioni diverse da quelle già previste dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021.

Viene pertanto certamente richiamata dal Governo la necessità di garantire massima flessibilità, ma al tempo stesso viene anche richiamato l'obbligo per l'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge ancora vigenti:

- di garantire lo svolgimento della prestazione lavorativa <u>prevalentemente in presenza</u>
- di mantenere invariati i servizi resi all'utenza
- di decidere la rotazione del personale su giornate ed orari differenti
- di consentire il lavoro agile non oltre il 49%, sulla base di una programmazione mensile, o più lunga
- di rispettare i Protocolli di flessibilità, il POLA e i PILA già applicati a livello aziendale
- di avere sottoscritto con il personale l'Accordo individuale di lavoro agile di cui all'art. 1, comma 3, lett. f, del sopracitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021.

L'Amministrazione è quindi tenuta a trovare un punto di equilibrio tra i richiami alla massima flessibilità e ad una ulteriore estensione del lavoro agile - che provengono da diverse componenti, anche interne all'Ateneo - e il rispetto di vincoli di legge che, anche nell'attuale contesto epidemiologico, sono rimasti pressoché immutati.

Le riflessioni dell'Amministrazione saranno evidentemente oggetto di approfondimento nel prossimo tavolo sindacale, previsto per il 17 gennaio prossimo.

Vista l'urgenza ed emergenza attuale, si ritiene tuttavia fin d'ora - onde poter favorire al massimo, fin dal 10 gennaio prossimo, le rotazioni del personale, di autorizzare <u>in via eccezionale, fino al 31 marzo 2022</u>:

- l'utilizzo, in accordo con il proprio Responsabile a parziale deroga del Protocollo flessibilità vigente e dei PILA stipulati, ma ferma restando la necessità di avere sottoscritto l'Accordo Individuale di lavoro agile, che rimane requisito imprescindibile per svolgere l'attività in modalità agile di tutte le 7 giornate di lavoro agile consentite, anche per i casi in cui sia stato previsto nel PILA un numero di giornate inferiori;
- sempre in accordo con il proprio Responsabile, la programmazione su scala trimestrale delle 21 giornate di lavoro agile. Le giornate non usufruite nel mese corrente potranno pertanto essere cumulate e fruite nei mesi di febbraio e marzo. Viceversa, le giornate fruibili a febbraio e marzo possono essere anticipate nel mese corrente, purché vi sia una adeguata rotazione nelle strutture in grado di garantire l'efficace ed efficiente funzionamento dei servizi;
- in accordo tra i diversi responsabili di struttura e ove necessario, l'utilizzo coordinato, condiviso, "trasversale" di tutti gli spazi e le postazioni di lavoro disponibili, senza preclusione alcuna e con lo spirito di collaborazione sinergica che specie in frangenti così difficili deve caratterizzare le relazioni tra colleghi e strutture.

Per i lavoratori fragili valgono le disposizioni di maggior favore già attualmente vigenti.

### Nuova regolamentazione sulla quarantena e isolamento

A partire dall'1 gennaio 2022 la quarantena non viene più equiparata alla malattia.

### a) Quarantena in caso di contatti stretti con un positivo

Coloro che abbiano avuto contatti stretto con un positivo o con soggetti considerati ad alto rischio, devono attenersi ai seguenti comportamenti:

- se vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi e asintomatici: 5 giorni di quarantena. Il rientro in servizio è autorizzato solo a condizione tuttavia che risulti eseguito un tampone con risultato negativo
- > se non vaccinati o con 1 sola dose di vaccino: 10 giorni di quarantena, a partire dall'ultimo contatto con la persona positiva. Il rientro in servizio è autorizzato solo a condizione tuttavia che risulti eseguito un tampone con risultato negativo.



Poiché come detto a partire dal 1 gennaio 2022, per coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi, la quarantena preventiva o l'isolamento fiduciario non è più considerata malattia, il periodo di assenza dal servizio non potrà essere coperto con l'istituto della malattia, ma necessariamente con altri istituti.



#### b) Soggetti non tenuti alla quarantena

Non sono tenuti alla quarantena i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi), abbiano effettuato la terza dose di richiamo (booster) oppure risultino guariti dal Covid da meno di 4 mesi (120 giorni).

I soggetti in tale condizione sono obbligati alla cosiddetta "auto-sorveglianza".

#### Devono quindi:

- > <u>indossare mascherine respiratorie di tipo FFP2</u> per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.
- > Al 5^ giorno di auto-sorveglianza, effettuare un test antigenico rapido o molecolare nel caso compaiano sintomi.



I soggetti in auto-sorveglianza sono sensibilizzati a comunicare volontariamente al proprio Responsabile la loro condizione, in modo da consentire la valutazione di eventuali ulteriori misure di sicurezza prudenziali nell'ambiente di lavoro.

# c) Isolamento in caso di positività al Covid 19

Coloro che risultino positivi al Covid 19 dovranno attenersi ai seguenti comportamenti:

- se asintomatici: restare in isolamento per 10 giorni a decorrere dalla data di accertamento del tampone positivo. L'isolamento ha termine al primo tampone negativo (anche tampone rapido).
- se sintomatici: restare in isolamento per 10 giorni dalla comparsa dei primi sintomi. Dopo 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi, effettuare un tampone (anche rapido) che, se negativo, autorizza il rientro in servizio
- nel caso in cui sia già stata somministrata la terza dose (booster) oppure nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale (2 dosi da meno di 4 mesi), l'isolamento è ridotto da 10 a 7 giorni.



In caso di malattia Covid -19, il dipendente dovrà recarsi dal proprio medico curante al fine di certificare lo stato di malattia.

Si prega di leggere con attenzione il "Vademecum per la gestione dei casi Covid-19" pubblicato sul sito web Unimi nella sezione dedicata all'emergenza coronavirus e per comodità allegato alla presente circolare.

I Responsabili di struttura sono invitati a predisporre tutte le misure organizzative ritenute opportune a mettere in atto le attuali disposizioni nel modo maggiormente efficace possibile, nel rispetto del Protocollo di sicurezza vigente.



Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione che si vorrà prestare affinché i servizi dell'Amministrazione possano proseguire con efficacia, efficienza e nella massima sicurezza, anche nella contingenza attuale.

Cord	11	II \d	

Milano, 9 Gennaio 2022

Il Rettore

Elio Franzini

Il Direttore Generale Roberto Conte